

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 14 Del 07-08-20

OGGETTO: RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE
NON STRUMENTALE ALL'ESERC..FUNZ.ISTITUZ.E SUSCETT. DI VALORIZZ.E/O DI
DISMISS.-ART.58 D.L.N.112/2008 CONV.IN
L.N.133/2008-D.C.C.N.14/2010-ANNO 2020-PROVVEDIMENTI-

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di agosto alle ore
19:00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in
seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria
in Prima convocazione.

Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti
consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n. 11

Assenti n. 0

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di
SINDACO.

Constata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori:

Il Sindaco procede ad una sintetica esposizione dei contenuti dell'atto. Il Consigliere Luca Capriotti propone un tavolo di confronto per individuare il patrimonio comunale da valorizzare o, viceversa, da dismettere. Il Sindaco dichiara la piena disponibilità e collaborazione dell'Amministrazione con la minoranza consiliare per trovare soluzioni condivise.

IL SINDACO

AI SENSI:

-degli articoli: 42(Attribuzione dei consigli), e 50(Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 21(Il sindaco), 22 (Attribuzione di amministrazione) e 24(Attribuzioni di amministrazione) comma 1 lett.c), dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:5 (Indirizzo politico e gestionale) commi 1 e 2, e 39(Le deliberazioni), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

PREMESSO:

-Che l'art.58(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni comuni e altri enti locali), del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133, testualmente recita:

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e

mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

-Che la Corte Costituzionale con Sentenza 16.12.2009, n.340 (G.U. n.1 del 07.01.2010) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del soprarichiamato art.58 esclusa la proposizione iniziale:

"L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;"

-Che l'art.3-bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione) comma 1 del D.L.25.09.2001, n.351, convertito in l.23.11.2001, n.410, per le finalità di cui al comma 6 del suddetto art.58, testualmente dispone:

"1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.";

-Che l'art.3 (Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP, commi 1 e 2 della L.R.08.10.2009, n.22 ad oggetto: "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", modificata dalla L.R.22.12.2009, n.31, testualmente prevede:

"1. Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono consentiti anche per gli edifici destinati a opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per gli immobili di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende del servizio sanitario regionale inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, ai sensi dell' articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008.

TENUTO CONTO:

-Che per le finalità di cui al soprarichiamato art.58 del del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in legge 06.08.2008, n.133, i beni immobili "non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali", e inclusi nel "piano delle alienazioni e valorizzazioni", risultano "suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione" e di conseguenza essere:

a)-venduti;

b)-valorizzati, al fine di diventare fonte di entrate finanziarie per il Comune, attraverso:

- La concessione o locazione a privati, con procedure ad evidenza pubblica e per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni."(art.3-bis, comma 1 del D.L.25.09.2001, n.351, convertito in legge 23.11.2001, n.410);

- Affidati in concessione a terzi ai sensi dell'art.143 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.e i., in quanto compatibile;
- Oggetto di forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. (art.58 comma 7 del del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in legge 06.08.2008, n.133);

c)-conferiti a fondi comuni d'investimento immobiliare ovvero promuoverne

la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del

D.L. 25.09.2001, n.351, convertito in L. 23.11.2001, n.410;(art.58 comma

8 del del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in legge 06.08.2008, n.133);

TENUTO CONTO altresì:

Che in forza del comma 3 dell'art.58 del del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in legge 06.08.2008, n.133, l'inserimento degli immobili nel piano ne determina:

-la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica;

-Che in forza dell'art.3, commi 1 e 2 della L.R.08.10.2009, n.22 e s.m.e i.:*"Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della (...) legge sono consentiti anche (...)per gli immobili di proprietà (...), degli enti locali (...) inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (...), convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133."*(comma 1) e *"devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2."* (comma 2);

inoltre:

"Il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, ai sensi dell' articolo 58, comma 2, del d.l. 112/2008." (comma 2 ultimo capoverso)

CONSIDERATO:

-Che con D.C.C. n.14 del 26.04.2010 esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO dell'art.58(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni comuni e altri enti locali), del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133;

02)-PRENDERE ATTO dell'art.3-bis (Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione)comma 1 del D.L.25.09.2001, n.351, convertito in l.23.11.2001, n.410;

03)PRENDERE ATTO della Sentenza della Corte Costituzionale del 16.12.2009, n.340 (G.U. n.1 del 07.01.2010);

04)-PRENDERE ATTO dell'art.3(Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP), commi 1 e 2 della L.R.08.10.2009, n.22 e s.m.e i.;

05)-DARE ATTO che l'elenco degli immobili deve essere individuato sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici;(cfr. comma 1 art.58 D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133)

-Che pertanto, fonte principale del piano di che trattasi risulta l'inventario dei beni immobili comunali e quanto in esso riportato alla data della presente;

06)-PRENDERE ATTO, ai fini del precedente punto 05) della nota prot.5214 del 29.04.2004, acclarata al protocollo comunale al n.2861 del 10.05.2004,dell'I.A.C.P. ad oggetto:"Convenzione gestione alloggi di proprietà comunale-rimessa documentazione per redazione verbale di consegna", con la quale veniva rimessa copia della relazione ad oggetto"Fabbricati di proprietà comunale siti in Roccafluvione";

07)-APPROVARE il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", predisposto dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, che allegato alla

presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

08)-DARE ATTO:

-Che l'inserimento del singolo bene nell'elenco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito in L. n.133/2008, e art.3, commi 1 e 2 della L.R. n.22/2009 e s.m.e i. comporta:

- La classificazione del bene come patrimonio disponibile; (cfr.comma 2)
- La destinazione urbanistica; (cfr.comma 2)
- Effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; (cfr.comma 3)
- Effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto; (cfr.comma 3)
- Gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile; (cfr.comma 32)
- La possibilità di eseguire gli interventi di cui agli artt.1 e 2 della L.R. n.22/2009 e s.m.e i., con la condizione, che gli stessi "devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2." (cfr.commi 1 e 2 L.R.)
- La facoltà di prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, (cfr.comma 2 ultimo capoverso L.R.)

09)-DARE ATTO altresì, che l'elenco degli immobili di cui al citato

Piano:

- Ha effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; (cfr.comma 3)
- Ha effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto; (cfr.comma 3)
- Produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile; (cfr.comma 3)

10)-DARE ATTO infine che:

-Contro l'iscrizione del bene nell'elenco degli immobili di cui al cui al "Piano" in argomento, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge; (cfr.comma 5)

11)-STABILIRE che eventuali integrazioni (a seguito di più approfondita valutazione e ricognizione, evidenziata dal fatto che, il piano è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici) e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si renderanno necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento consiliare, con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci e allegati;

12)-STABILIRE altresì che:

- I "Valori di mercato presunto", relativi alle alienazioni degli immobili interessati, sono indicativi e saranno, come altresì riportato nella specifica colonna, oggetto di successiva e approfondita stima effettuata con le modalità di cui all'art.6 del Reg.to adottato con D.C.C. n.29/2006;
- Le conseguenti variazioni dei Bilanci di previsione, Relazione previsionale e programmatica ed allegati saranno apportate dopo l'aggiudicazione delle procedure di alienazione;

13)-PRENDERE ATTO del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.29 del 28.09.2006;

14)-DEMANDARE:

- alla Giunta Comunale di fissare gli indirizzi e priorità da seguire nelle operazioni di alienazione;
- al responsabile del Servizio OO.PP. e patrimonio l'avvio di tutti i procedimenti atti a dare esecuzione al piano in parola, per quanto attiene alle alienazioni, nel puntuale rispetto del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.30 del 28.09.2006;

15)-DEMANDARE alla Giunta Comunale le modalità di "valorizzazione" degli immobili individuati nel "Piano", con tale azione;

16)-PUBBLICARE il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per sessanta giorni all'Albo Comunale e sul sito del Comune di Roccafluvione;

(omissis)

DATO ATTO:

-Che in attuazione al punto 16) del dispositivo della suddetta D.G.C. n.14 del 26.04.2010, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", veniva pubblicato per sessanta giorni all'Albo Comunale e sul sito del Comune di Roccafluvione e precisamente dal 03.05.2010 al 02.07.2010;

TENUTO CONTO:

-Che con D.C.C. 24 del 24.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

04)-**CONFERMARE** (per l'anno 2011) il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

(omissis)

-Che con D.C.C. 12 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**CONFERMARE** per l'anno 2012 il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

-Che con D.C.C. 38 del 24.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05) -**CONFERMARE** per l'anno 2013 il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

-Che con D.C.C. n.32 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**MODIFICARE** per quanto riguarda: l'ex edificio scolastico di Valcinante in Fraz. Valcinante, di cui al n.1 dell' "Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", l'azione di "Alienazione" in quella di "Valorizzazione";

06)-**CONFERMARE**, per l'anno 2014, relativamente ai nn.2-6, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

07)-**APPROVARE**, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 05) e 06), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

-Che con D.C.C. n.36 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-**CONFERMARE**, per l'anno 2015, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.32 del 30.09.2014.

(omissis)

-Che con D.C.C. n.21 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

08)-**CONFERMARE**, per l'anno 2016, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.32 del 30.09.2014.

(omissis)

-Che con D.C.C. n.23 del 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

11)-**MODIFICARE** per quanto riguarda: l'ex edificio scolastico in Fraz.

Valcinante, di cui al n.1 dell' "Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per quanto riguarda la colonna 14 "Note" la destinazione "In comodato d'uso gratuito al circolo ACLI "ceterella" DGC n.41/2016 sino al 17.03.2018", in "Riparazione con miglioramento sismico, a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017, per successiva destinazione abitativa come da Ordinanza n.27 del 09.06.2017 del "Commissario del Governo per la Ricostruzione (...)"

12)-CONFERMARE, per l'anno 2017, relativamente ai nn.2-6, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

13)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 10) e 11), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

-Che con D.C.C. n.12 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva isposto di:

(omissis)

12)-MODIFICARE per quanto riguarda: l'ex scuola infanzia in Via U.Foscolo, di cui al n.6 dell' "Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per quanto riguarda la colonna 14 "Note", dove, "I servizi cui sarà adibito verranno stabiliti dalla Giunta Com.le", in "Riparazione con adeguamento sismico, a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017. O.C.S.R. n.37/2017 - I^ Piano OO.PP."- I servizi cui sarà adibito verranno stabiliti dalla Giunta Com.le";

13)-CONFERMARE, per l'anno 2018, relativamente ai nn.1-5, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

14)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 12) e 13), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

CONSIDERATO:

-che con D.C.C. n.9 del 15.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-PRENDERE ATTO che con nota del Servizio OO.PP. e Patrimonio, di questo Comune, prot.6496 del 26.07.2018, per le finalità di cui alla "Sezione Operativa (SeO) - Punto 8.2 - lett.k) allegato n.4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.", veniva trasmesso al Servizio Finanziario e Tributario di questo Comune: "Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune di Roccafluvione - Anno 2019.";

08)-MODIFICARE, per quanto riguarda il "Prefabbricato per alloggio emergenza in Fraz. Gaico" di cui al n.5 del "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.12 del 27.03.2018, per quanto riguarda le colonne 13 (Valore di mercato presunto) e 14 (Note), nel modo seguente:

13 (Valore di mercato presunto)

"€ 3.000,00 a seguito della relazione di stima di valore fabbricato redatta da tecnico Geom.Marilena Romanelli" (cfr.parte narrativa D.C.C. n.19/2018)

14 (Note)

"accordo transattivo per la definizione della vertenza P.P./Comune di Roccafluvione (...) per la cessione dell'immobile al prezzo convenuto di € 3.000,00 con spese a carico della parte acquirente" (cfr.parte dispositiva D.C.C. n.19/2018)

(omissis)

10)-CONFERMARE, per l'anno 2019, per quanto non in contrasto con il precedente punto 08), il "Piano alienazioni e valorizzazioni

immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.12 del 27.03.2018.

DATO ATTO:

-Che il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", sarà oggetto di aggiornamenti, qualora si renda necessario, sulla base di nuove e/o diverse esigenze nella gestione del patrimonio immobiliare disponibile per quanto riguarda gli immobili in elenco, nonché oggetto di nuovi inserimenti a seguito di più approfondita valutazione e ricognizione. Evidenziato dal fatto, che il piano è stato redatto, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;

TENUTO CONTO:

-che con nota del Servizio OO.PP. e Patrimonio, di questo Comune, prot.6667 del 25.07.2019, per le finalità di cui alla "Sezione Operativa (SeO) - Punto 8.2 - lett.k) allegato n.4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.", veniva trasmesso al Servizio Finanziario e Tributario di questo Comune: "Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune di Roccafluvione - Anno 2020.";

CONSIDERATO:

-che l'art.170< Documento unico di programmazione> comma 6 del D.Lgs. n.267/2000 e s..i., come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, che testualmente dispone: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

-che al paragrafo "8.2.La Sezione Operativa (SeO)del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" di cui all'"allegato 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni", si indica che:

"il contenuto minimo della SeO è costituito:

(omissis)

k)-dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali;

(omissis)

VISTO:

-Il "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.29 del 28.09.2006 ed in particolare, l'art.3(Programmazione delle alienazioni), che testualmente recita:

"1.Con apposito atto consiliare, il Comune di Roccafluvione può, annualmente, approvare il programma di alienazione del Patrimonio Immobiliare Comunale disponibile e/o di diritti reali di godimento che intende avviare. Il programma di alienazione, resta valido sino a nuova deliberazione.

2.Qualora il Consiglio Comunale si avvalga di tale facoltà, tale deliberazione si intende come atto fondamentale programmatico, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs.vo 267/2000.

3.Nel programma di cui al precedente comma 1, è contenuta la stima di massima del valore di ciascun immobile da porre in vendita e le relative modalità di alienazione.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Consiglio Comunale può inoltre stabilire in momenti diversi di procedere all'alienazione di un determinato bene

ancorché non compreso nel programma delle alienazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale .

5. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, affida, con il piano risorse e obiettivi e/o con altra deliberazione, l'obiettivo della realizzazione del programma delle alienazioni per quell'anno di riferimento, al Responsabile del Servizio Patrimonio, il quale avrà il compito di esaurire le procedure previste nel presente regolamento nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90.

6. Il programma delle alienazioni potrà subire variazioni durante l'anno di riferimento per fatti imprevedibili o sopravvenuti.

7.Resta inteso, che anche in assenza di apposito programma, la competenza all'alienazione e permuta del patrimonio comunale rimane di esclusiva competenza del Consiglio Comunale a mente dell'art.42, comma 2 lett. 1), del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 .

8.L'alienazione dei beni immobili può, altresì, essere prevista nella programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 128, comma 4 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163.";

P R O P O N E

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01)-PRENDERE ATTO che con D.C.C. n.14 del 26.04.2010 esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO dell'art.58 (*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni comuni e altri enti locali*), del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133;

02)-PRENDERE ATTO dell'art.3-bis (*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione*) comma 1 del D.L.25.09.2001, n.351, convertito in l.23.11.2001, n.410;

03)PRENDERE ATTO della Sentenza della Corte Costituzionale del 16.12.2009, n.340 (G.U. n.1 del 07.01.2010);

04)-PRENDERE ATTO dell'art.3 (*Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP*), commi 1 e 2 della L.R.08.10.2009, n.22 e s.m.e i.;

05)-DARE ATTO che l'elenco degli immobili deve essere individuato sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici; (*cf. comma 1 art.58 D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133*)

-Che pertanto, fonte principale del piano di che trattasi risulta l'inventario dei beni immobili comunali e quanto in esso riportato alla data della presente;

06)-PRENDERE ATTO, ai fini del precedente punto 05) della nota prot.5214 del 29.04.2004, acclarata al protocollo comunale al n.2861 del 10.05.2004, dell'I.A.C.P. ad oggetto: "Convenzione gestione alloggi di proprietà comunale-rimessa documentazione per redazione verbale di consegna", con la quale veniva rimessa copia della relazione ad oggetto" Fabbricati di proprietà comunale siti in Roccafluvione";

07)-APPROVARE il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", predisposto dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

08)-DARE ATTO:

-Che l'inserimento del singolo bene nell'elenco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito in L. n.133/2008, e art.3, commi 1 e 2 della L.R. n.22/2009 e s.m.e i. comporta:

- La classificazione del bene come patrimonio disponibile; (*cf. comma 2*)
- La destinazione urbanistica; (*cf. comma 2*)
- Effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; (*cf. comma 3*)
- Effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto; (*cf. comma 3*)
- Gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile; (*cf. comma 32*)
- La possibilità di eseguire gli interventi di cui agli artt.1 e 2 della L.R. n.22/2009 e s.m.e i., con la condizione, che gli stessi "devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2." (*cf. commi 1 e 2 L.R.*)
- La facoltà di prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, (*cf. comma 2 ultimo capoverso L.R.*)

09)-DARE ATTO altresì, che l'elenco degli immobili di cui al citato Piano:

- Ha effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; (*cf. comma 3*)
- Ha effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto; (*cf. comma 3*)
- Produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile; (*cf. comma 3*)

10)-DARE ATTO infine che:

-Contro l'iscrizione del bene nell'elenco degli immobili di cui al cui al "Piano" in argomento, è ammesso ricorso amministrativo entro

sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

(cfr. comma 5)

11)-STABILIRE che eventuali integrazioni (a seguito di più approfondita valutazione e ricognizione, evidenziata dal fatto che, il piano è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici) e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si renderanno necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento consiliare, con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci e allegati;

12)-STABILIRE altresì che:

- I "Valori di mercato presunto", relativi alle alienazioni degli immobili interessati, sono indicativi e saranno, come altresì riportato nella specifica colonna, oggetto di successiva e approfondita stima effettuata con le modalità di cui all'art.6 del Reg.to adottato con D.C.C. n.29/2006;
- Le conseguenti variazioni dei Bilanci di previsione, Relazione previsionale e programmatica ed allegati saranno apportate dopo l'aggiudicazione delle procedure di alienazione;

13)-PRENDERE ATTO del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.29 del 28.09.2006;

14)-DEMANDARE:

- alla Giunta Comunale di fissare gli indirizzi e priorità da seguire nelle operazioni di alienazione;
- al responsabile del Servizio OO.PP. e patrimonio l'avvio di tutti i procedimenti atti a dare esecuzione al piano in parola, per quanto attiene alle alienazioni, nel puntuale rispetto del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.30 del 28.09.2006;

15)-DEMANDARE alla Giunta Comunale le modalità di "valorizzazione" degli immobili individuati nel "Piano", con tale azione;

16)-PUBBLICARE il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per sessanta giorni all'Albo Comunale e sul sito del Comune di Roccafluvione;

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che in attuazione al punto 16) del dispositivo della suddetta deliberazione, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", veniva pubblicato per sessanta giorni all'Albo Comunale e sul sito del Comune di Roccafluvione e precisamente dal 03.05.2010 al 02.07.2010;

03)-PRENDERE ATTO:

-che con D.C.C. 24 del 24.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

04)-**CONFERMARE** (per l'anno 2011) il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

(omissis)

-che con D.C.C. 12 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**CONFERMARE** per l'anno 2012 il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

-che con D.C.C. 38 del 24.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**CONFERMARE** per l'anno 2013 il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

-che con D.C.C. n.32 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**MODIFICARE** per quanto riguarda: l'ex edificio scolastico di Valcinante in Fraz. Valcinante, di cui al n.1 dell' "Elenco immobili

non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", l'azione di "Alienazione" in quella di "Valorizzazione";

06)-CONFERMARE, per l'anno 2014, relativamente ai nn.2-6, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

07)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 05) e 06), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

-che con D.C.C. n.36 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-CONFERMARE, per l'anno 2015, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.32 del 30.09.2014.

(omissis)

-che con D.C.C. n.21 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

08)-CONFERMARE, per l'anno 2016, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.32 del 30.09.2014.

(omissis)

-che con D.C.C. n.23 del 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

11)-MODIFICARE per quanto riguarda: l'ex edificio scolastico in Fraz. Valcinante, di cui al n.1 dell' "Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per quanto riguarda la colonna 14 "Note" la destinazione "In comodato d'uso gratuito al circolo ACLI "ceterella" DGC n.41/2016 sino al 17.03.2018", in "Riparazione con miglioramento sismico, a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017, per successiva destinazione abitativa come da Ordinanza n.27 del 09.06.2017 del "Commissario del Governo per la Ricostruzione (...)"

12)-CONFERMARE, per l'anno 2017, relativamente ai nn.2-6, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

13)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 10) e 11), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

-che con D.C.C. n.12 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

12)-MODIFICARE per quanto riguarda: l'ex scuola infanzia in Via U.Foscolo, di cui al n.6 dell' "Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per quanto riguarda la colonna 14 "Note", dove, "I servizi cui sarà adibito verranno stabiliti dalla Giunta Com.le", in "Riparazione con adeguamento sismico, a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017. O.C.S.R. n.37/2017 - I^ Piano OO.PP."- I servizi cui sarà adibito verranno stabiliti dalla Giunta Com.le";

13)-CONFERMARE, per l'anno 2018, relativamente ai nn.1-5, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

14)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 12) e 13), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che

allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

04) -PRENDERE ATTO che con D.C.C. n.9 del 15.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-PRENDERE ATTO che con nota del Servizio OO.PP. e Patrimonio, di questo Comune, prot.6496 del 26.07.2018, per le finalità di cui alla "Sezione Operativa (SeO) - Punto 8.2 - lett.k) allegato n.4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.", veniva trasmesso al Servizio Finanziario e Tributario di questo Comune: "Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune di Roccafluvione - Anno 2019.";

08)-MODIFICARE, per quanto riguarda il "Prefabbricato per alloggio emergenza in Fraz. Gaico" di cui al n.5 del "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.12 del 27.03.2018, per quanto riguarda le colonne 13 (Valore di mercato presunto) e 14 (Note), nel modo seguente:

13 (Valore di mercato presunto)

"€ 3.000,00 a seguito della relazione di stima di valore fabbricato redatta da tecnico Geom.Marilena Romanelli" (cfr.parte narrativa D.C.C. n.19/2018)

14 (Note)

"accordo transattivo per la definizione della vertenza P.P./Comune di Roccafluvione (...) per la cessione dell'immobile al prezzo convenuto di € 3.000,00 con spese a carico della parte acquirente" (cfr.parte dispositiva D.C.C. n.19/2018)

(omissis)

10)-CONFERMARE, per l'anno 2019, per quanto non in contrasto con il precedente punto 08), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.12 del 27.03.2018.

05) -DARE ATTO che il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", sarà oggetto di aggiornamenti, qualora si renda necessario, sulla base di nuove e/o diverse esigenze nella gestione del patrimonio immobiliare disponibile per quanto riguarda gli immobili in elenco, nonché oggetto di nuovi inserimenti a seguito di più approfondita valutazione e ricognizione. Evidenziato dal fatto, che il piano è stato redatto, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;

06) -PRENDERE ATTO che con nota del Servizio OO.PP. e Patrimonio, di questo Comune, prot.6667 del 25.07.2019, per le finalità di cui alla "Sezione Operativa (SeO) - Punto 8.2 - lett.k) allegato n.4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.", veniva trasmesso al Servizio Finanziario e Tributario di questo Comune: "Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune di Roccafluvione - Anno 2020.";

07) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.170 < Documento unico di programmazione > comma 6 del D.Lgs. n.267/2000 e s..i., come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;

-del paragrafo "8.2.La Sezione Operativa (SeO) del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" di cui all'"allegato 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni", nel quale si indica che:

"il contenuto minimo della SeO è costituito:

(omissis)

k)-dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali;

(omissis)

08) -CONFERMARE, per l'anno 2020, per quanto non in contrasto con il precedente punto 04), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.9 del 15.03.2019.

IL SINDACO

Rag. Francesco Leoni

IL CONSIGLIO COMUNALE

[]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

[X]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica:

Favorevole, per quanto di competenza, preso atto di quanto disposto con D.C.C. n.9 del 15.03.2019, fermo restando il puntuale rispetto di quanto stabilito dall'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito in L.133/2008 (Tenuto conto della sentenza della corte costituzionale n.340/2009, nonché dell'art.3 commi 1 e 2 della L.R. n.22/2009 e s.m.i.). Inoltre per quanto attiene alle alienazioni che le stesse siano effettuate con le procedure di cui al Reg.to comunale adottato con D.C.C. n.29/2006.

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto

concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne

la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la Regolarità Contabile;

VISTO il d.l.s 18 agosto 2000 n.267,

Con 7 voti favorevoli e 3 contrari (*Consiglieri Scipioni, Bruni e Capriotti*), su 11 Consiglieri assegnati, 10 presenti e 10 votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono riportati di:

01)-PRENDERE ATTO che con D.C.C. n.14 del 26.04.2010 esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

01)-PRENDERE ATTO dell'art.58 (*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni comuni e altri enti locali*), del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133;

02)-PRENDERE ATTO dell'art.3-bis (*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione*) comma 1 del D.L.25.09.2001, n.351, convertito in l.23.11.2001, n.410;

03)PRENDERE ATTO della Sentenza della Corte Costituzionale del 16.12.2009, n.340 (G.U. n.1 del 07.01.2010);

04)-PRENDERE ATTO dell'art.3 (*Interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli ERAP*), commi 1 e 2 della L.R.08.10.2009, n.22 e s.m.e i.;

05)-DARE ATTO che l'elenco degli immobili deve essere individuato sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici; (*cf. comma 1 art.58 D.L. 25.06.2008 n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133*)

-Che pertanto, fonte principale del piano di che trattasi risulta l'inventario dei beni immobili comunali e quanto in esso riportato alla data della presente;

06)-PRENDERE ATTO, ai fini del precedente punto 05) della nota prot.5214 del 29.04.2004, acclarata al protocollo comunale al n.2861 del 10.05.2004, dell'I.A.C.P. ad oggetto: "Convenzione gestione alloggi di proprietà comunale-rimessa documentazione per redazione verbale di consegna", con la quale veniva rimessa copia della relazione ad oggetto" Fabbricati di proprietà comunale siti in Roccafluvione";

07)-APPROVARE il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", predisposto dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

08)-DARE ATTO:

-Che l'inserimento del singolo bene nell'elenco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito in L. n.133/2008, e art.3, commi 1 e 2 della L.R. n.22/2009 e s.m.e i. comporta:

- La classificazione del bene come patrimonio disponibile; (*cf. comma 2*)
- La destinazione urbanistica; (*cf. comma 2*)
- Effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; (*cf. comma 3*)
- Effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto; (*cf. comma 3*)
- Gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile; (*cf. comma 32*)
- La possibilità di eseguire gli interventi di cui agli artt.1 e 2 della L.R. n.22/2009 e s.m.e i., con la condizione, che gli stessi "devono in ogni caso prevedere il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici secondo le previsioni degli articoli 1 e 2." (*cf. commi 1 e 2 L.R.*)
- La facoltà di prevedere il mutamento di destinazione d'uso degli edifici pubblici, (*cf. comma 2 ultimo capoverso L.R.*)

09)-DARE ATTO altresì, che l'elenco degli immobili di cui al citato Piano:

- Ha effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni; (*cf. comma 3*)
- Ha effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto; (*cf. comma 3*)
- Produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile; (*cf. comma 3*)

10)-DARE ATTO infine che:

-Contro l'iscrizione del bene nell'elenco degli immobili di cui al cui al "Piano" in argomento, è ammesso ricorso amministrativo entro

sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
(cfr. comma 5)

11)-STABILIRE che eventuali integrazioni (a seguito di più approfondita valutazione e ricognizione, evidenziata dal fatto che, il piano è stato redatto sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici) e/o rettifiche al Piano potranno essere apportate ogni qualvolta si renderanno necessarie, sempre con adozione di apposito provvedimento consiliare, con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci e allegati;

12)-STABILIRE altresì che:

- I "Valori di mercato presunto", relativi alle alienazioni degli immobili interessati, sono indicativi e saranno, come altresì riportato nella specifica colonna, oggetto di successiva e approfondita stima effettuata con le modalità di cui all'art.6 del Reg.to adottato con D.C.C. n.29/2006;
- Le conseguenti variazioni dei Bilanci di previsione, Relazione previsionale e programmatica ed allegati saranno apportate dopo l'aggiudicazione delle procedure di alienazione;

13)-PRENDERE ATTO del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.29 del 28.09.2006;

14)-DEMANDARE:

- alla Giunta Comunale di fissare gli indirizzi e priorità da seguire nelle operazioni di alienazione;
- al responsabile del Servizio OO.PP. e patrimonio l'avvio di tutti i procedimenti atti a dare esecuzione al piano in parola, per quanto attiene alle alienazioni, nel puntuale rispetto del "Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.30 del 28.09.2006;

15)-DEMANDARE alla Giunta Comunale le modalità di "valorizzazione" degli immobili individuati nel "Piano", con tale azione;

16)-PUBBLICARE il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per sessanta giorni all'Albo Comunale e sul sito del Comune di Roccafluvione;
(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che in attuazione al punto 16) del dispositivo della suddetta deliberazione, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", veniva pubblicato per sessanta giorni all'Albo Comunale e sul sito del Comune di Roccafluvione e precisamente dal 03.05.2010 al 02.07.2010;

03)-PRENDERE ATTO:

-che con D.C.C. 24 del 24.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

04)-**CONFERMARE** (per l'anno 2011) il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

(omissis)

-che con D.C.C. 12 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**CONFERMARE** per l'anno 2012 il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

-che con D.C.C. 38 del 24.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**CONFERMARE** per l'anno 2013 il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari-Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

-che con D.C.C. n.32 del 30.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

05)-**MODIFICARE** per quanto riguarda: l'ex edificio scolastico di Valcinante in Fraz. Valcinante, di cui al n.1 dell' "Elenco immobili

non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", l'azione di "Alienazione" in quella di "Valorizzazione";

06)-CONFERMARE, per l'anno 2014, relativamente ai nn.2-6, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

07)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 05) e 06), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

-che con D.C.C. n.36 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-CONFERMARE, per l'anno 2015, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.32 del 30.09.2014.

(omissis)

-che con D.C.C. n.21 del 17.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

08)-CONFERMARE, per l'anno 2016, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.32 del 30.09.2014.

(omissis)

-che con D.C.C. n.23 del 11.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

11)-MODIFICARE per quanto riguarda: l'ex edificio scolastico in Fraz. Valcinante, di cui al n.1 dell' "Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per quanto riguarda la colonna 14 "Note" la destinazione "In comodato d'uso gratuito al circolo ACLI "ceterella" DGC n.41/2016 sino al 17.03.2018", in "Riparazione con miglioramento sismico, a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017, per successiva destinazione abitativa come da Ordinanza n.27 del 09.06.2017 del "Commissario del Governo per la Ricostruzione (...)"

12)-CONFERMARE, per l'anno 2017, relativamente ai nn.2-6, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

13)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 10) e 11), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

-che con D.C.C. n.12 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

12)-MODIFICARE per quanto riguarda: l'ex scuola infanzia in Via U.Foscolo, di cui al n.6 dell' "Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", per quanto riguarda la colonna 14 "Note", dove, "I servizi cui sarà adibito verranno stabiliti dalla Giunta Com.le", in "Riparazione con adeguamento sismico, a seguito degli eventi sismici dei mesi di agosto-ottobre 2016 e gennaio 2017. O.C.S.R. n.37/2017 - I^ Piano OO.PP."- I servizi cui sarà adibito verranno stabiliti dalla Giunta Com.le";

13)-CONFERMARE, per l'anno 2018, relativamente ai nn.1-5, il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010.

14)-APPROVARE, con le modifiche e conferme di cui ai precedenti punti 12) e 13), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.14 del 26.04.2010 e che

allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

(omissis)

04)-PRENDERE ATTO che con D.C.C. n.9 del 15.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

07)-PRENDERE ATTO che con nota del Servizio OO.PP. e Patrimonio, di questo Comune, prot.6496 del 26.07.2018, per le finalità di cui alla "Sezione Operativa (SeO) - Punto 8.2 - lett.k) allegato n.4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.", veniva trasmesso al Servizio Finanziario e Tributario di questo Comune: "Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune di Roccafluvione - Anno 2019.";

08)-MODIFICARE, per quanto riguarda il "Prefabbricato per alloggio emergenza in Fraz. Gaico" di cui al n.5 del "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.12 del 27.03.2018, per quanto riguarda le colonne 13 (Valore di mercato presunto) e 14 (Note), nel modo seguente:

13 (Valore di mercato presunto)

"€ 3.000,00 a seguito della relazione di stima di valore fabbricato redatta da tecnico Geom.Marilena Romanelli" (cfr.parte narrativa D.C.C. n.19/2018)

14 (Note)

"accordo transattivo per la definizione della vertenza P.P./Comune di Roccafluvione (...) per la cessione dell'immobile al prezzo convenuto di € 3.000,00 con spese a carico della parte acquirente" (cfr.parte dispositiva D.C.C. n.19/2018)

(omissis)

10)-CONFERMARE, per l'anno 2019, per quanto non in contrasto con il precedente punto 08), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.12 del 27.03.2018.

05)-DARE ATTO che il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune", sarà oggetto di aggiornamenti, qualora si renda necessario, sulla base di nuove e/o diverse esigenze nella gestione del patrimonio immobiliare disponibile per quanto riguarda gli immobili in elenco, nonché oggetto di nuovi inserimenti a seguito di più approfondita valutazione e ricognizione. Evidenziato dal fatto, che il piano è stato redatto, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici;

06)-PRENDERE ATTO che con nota del Servizio OO.PP. e Patrimonio, di questo Comune, prot.6667 del 25.07.2019, per le finalità di cui alla "Sezione Operativa (SeO) - Punto 8.2 - lett.k) allegato n.4/1 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.", veniva trasmesso al Servizio Finanziario e Tributario di questo Comune: "Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune di Roccafluvione - Anno 2020.";

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.170< Documento unico di programmazione> comma 6 del D.Lgs. n.267/2000 e s..i., come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014;

-del paragrafo "8.2.La Sezione Operativa (SeO) del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" di cui all'"allegato 4.1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni", nel quale si indica che:

"il contenuto minimo della SeO è costituito:

(omissis)

k)-dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali;

(omissis)

08)-CONFERMARE, per l'anno 2020, per quanto non in contrasto con il precedente punto 04), il "Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari- Elenco immobili non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune" approvato con la soprarichiamata D.C.C. n.9 del 15.03.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000;

Con la stessa votazione riportata alla premessa che precede il dispositivo;

DELIBERA

1-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4[^] dell'articolo 134 del T.U. 267/200.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente
LEONI FRANCESCO

PROT. N. 7276 Approvata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Li 28-08-2020

Il Segretario Comunale
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====
INVIO AL CO.RE.CO.

[] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====
ESITO DEL CONTROLLO

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona
Prot.n. seduta del *****
Provvedimento:
Note: *****

Esecutiva li 07-08-020
=====